



Proposta di delibera n. 71 del 07/06/2017: **Individuazione organismi collegiali indispensabili al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente ex art. 96 D.Lgs 267/2000.**

### **Richiami normativi**

La delibera da adottare richiama l'art. 96 del Testo unico degli Enti Locali, che ripropone nell'ambito degli enti locali, una previsione dettata in termini generali per l'intera Pubblica Amministrazione dall'art. 41 della L. 27 dicembre 1997 n. 449, legge finanziaria per l'anno 1998 e finalizzata a ridurre il numero degli organismi collegiali, sopprimendo, attraverso un'autonoma determinazione del singolo ente, secondo le competenze del Consiglio e della Giunta, quelli ritenuti non indispensabili.

### **Finalità della normativa**

L'obiettivo, che si propone l'art. 96 attraverso la riduzione degli organismi collegiali è duplice:

- a) conseguire risparmi di spesa;
- b) recuperare efficienza nei tempi di svolgimento dei procedimenti amministrativi, evitando duplicazione di funzioni e dando attuazione al principio di divieto di aggravamento del procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90.

Attraverso la riduzione degli organi si vuole così da un lato accelerare i procedimenti amministrativi, evitando l'acquisizione di pareri ed altri pronunciamenti non indispensabili, dall'altro ridurre gli oneri per l'ente, derivanti dalle spese di funzionamento di organismi non indispensabili, prime tra tutte quelle afferenti eventuali indennità e gettoni.

### **Oggetto**

Oggetto dei provvedimenti di riduzione degli organi collegiali sono:

comitati, commissioni, consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative.

## **Procedura**

L'art. 96 del TUEL prevede che il provvedimento di individuazione degli organi indispensabili debba essere adottato da ogni ente con periodicità annuale entro il 30 giugno.

La soppressione degli organi non individuati quali indispensabili ha effetto, recita l'art. 96, "a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento".

Trattandosi di una procedura ormai più che consolidata, ha anche già prodotto in larga misura gli effetti possibili, infatti solo nel corso degli ultimi anni sono stati soppressi diversi organismi (quattordici dal 2004). Ciò, sia perché nella prassi procedimentale attuale, l'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti o l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi di diverse amministrazioni si realizzano mediante il ricorso alla conferenza di servizi, piuttosto che mediante l'istituzione di organismi collegiali permanenti, sia perché le attività di raccordo con categorie ed associazioni in precedenza esercitate da commissioni tecniche apposite, vengono ormai interamente svolte dagli uffici comunali preposti.

La sempre più netta distinzione fra attività di indirizzo e controllo politico amministrativo e attività gestionale/organizzativa ha poi specificato meglio le competenze di Consiglio e Giunta Comunale, trasferendo alla seconda l'istituzione di organismi di carattere tecnico-gestionale-organizzativo.

Nella delibera che andremo ad adottare, rispetto all'elenco degli organismi ritenuti indispensabili approvato l'anno scorso con Delibera di C.C. n. 19 del 31/03/2016 non vi sono variazioni da segnalare:

Rimangono infatti confermati come indispensabili tutti i 18 organismi collegiali già individuati l'anno precedente.